

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020

VISTA la Delibera del Senato Accademico della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 07.01.2021

VISTA la Delibera del Comitato Esecutivo della Libera Università Mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" del 27.01.2021

### DECRETA

#### Articolo 1

È emanato il "Regolamento di Ateneo per la mobilità e il riconoscimento di periodi di studio e formazione all'estero di studenti, docenti e personale amministrativo nell'ambito del programma Erasmus+ ovvero di altri programmi ed accordi convenzionali" di cui all'Art. 2 del presente Decreto

#### Articolo 2

### **Regolamento di Ateneo per la mobilità e il riconoscimento di periodi di studio e formazione all'estero di studenti, docenti e personale amministrativo nell'ambito del programma Erasmus+ ovvero di altri programmi ed accordi convenzionali**

L'Università LUM Giuseppe Degennaro indirizza la propria offerta formativa verso gli obiettivi di internazionalizzazione degli studi di Istruzione superiore e si riconosce negli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020).

L'Ateneo considera le opportunità di insegnamento, studio e tirocinio all'estero indispensabili all'apprendimento permanente e al miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione e della formazione, alla realizzazione di condizioni di crescita economica, equità, coesione sociale e cittadinanza attiva, alla diffusione della cultura, allo sviluppo della creatività, dell'innovazione e dello spirito imprenditoriale, alla mobilità dei giovani lavoratori in tutta Europa.

Ai fini del miglioramento della qualità, l'Ateneo considera altresì importante la maturazione di esperienza all'estero del proprio personale amministrativo; parimenti, reputa utile ai fini dell'acquisizione di best practices amministrative il coinvolgimento di personale di Istituzioni di Istruzione superiore straniere in mobilità Erasmus.

## Indice

Titolo I – Finalità, quadro normativo di riferimento e organismi

Art. 1 – Finalità e quadro normativo di riferimento Art. 2. Organismi

Titolo II – Mobilità studenti ai fini di studio

Art. 3. Studente in mobilità ai fini di studio nell’ambito del programma Erasmus+ o di altro programma internazionale

Art. 4. Durata, prolungamento e riduzione del soggiorno di studi Art. 5. Assegnazione della sede, accettazione e rinuncia

Art. 6. Learning agreement e riconoscimento degli esami sostenuti all’estero Art. 7. Conversione dei crediti e voti

Art. 8. Incentivi alla mobilità

Art. 9. Misure per la facilitazione dell’apprendimento dello studente incoming

Art. 10. Doveri dello studente in mobilità ai fini di studio nell’ambito del programma Erasmus + o di altri programmi internazionali

TITOLO III – Mobilità studenti ai fini di tirocinio

Art. 11. – Studenti ammissibili alla mobilità ai fini di tirocinio Art. 12. Sedi eleggibili

Art. 13. Procedura per l’assegnazione dei posti di mobilità ai fini di tirocinio Art. 14. Prolungamento o riduzione del periodo di mobilità ai fini di tirocinio Art. 15. Riconoscimento del tirocinio all’estero e incentivi alla mobilità

Art. 16. Doveri dello studente in mobilità ai fini di tirocinio

Titolo IV – Mobilità docenti ai fini di insegnamento

Art. 17. Docenti ammessi al programma Erasmus + a agli altri programmi internazionali Art. 18. Procedura per la mobilità internazionale dei docenti

Art. 19. Doveri del docente in mobilità internazionale ai fini di insegnamento

Titolo V – Mobilità docenti e staff amministrativo ai fini di formazione

Art. 20. Docenti e personale tecnico amministrativo ammessi al programma Erasmus + a agli altri programmi di mobilità internazionale

Art. 21. Doveri dei docenti e dello staff amministrativo in mobilità internazionale per formazione

Titolo VI – Contributi finanziari alla mobilità internazionale

Art. 22. Contributi europei alla mobilità internazionale ai fini di studio e tirocinio

Art. 23. Contributi aggiuntivi stanziati dall’Ateneo o da Ministeri, Agenzie ed altri enti pubblici nazionali o regionali

Art. 24. Incentivi finanziari agli studenti con necessità speciali

Art. 25. Contributi europei alla mobilità internazionale di docenti e personale amministrativo ai fini di insegnamento o formazione

Titolo VI – Misure per il consolidamento delle conoscenze linguistiche degli studenti incoming ed outgoing

Art. 26. Corsi intensivi di lingua italiana e delle principali lingue straniere veicolari

Art. 27. Online Linguistic Support (OLS)

Disposizioni finali

Titolo I – Finalità, quadro normativo di riferimento e organismi

Art. 1 – Finalità e quadro normativo di riferimento

L’Università LUM promuove e favorisce gli scambi di studenti del primo, secondo e terzo ciclo, docenti e personale amministrativo con Istituti di Istruzione superiore europei e non europei, sulla base di

rapporti convenzionali o nell'ambito di progetti e programmi europei e internazionali, fornendo supporto e orientamento attraverso le proprie strutture amministrative e didattiche.

Nell'ambito del programma Erasmus+, la disciplina delle attività di mobilità risponde alle norme europee e alle eventuali disposizioni specifiche dell'Agenzia nazionale italiana Erasmus+-INDIRE.

Il presente regolamento determina i criteri generali di ammissione ai programmi internazionali di mobilità coerentemente con le norme legislative nazionali sull'Università, statutarie e regolamentari di Ateneo. Ulteriori disposizioni sono contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti relativi ai requisiti specifici di ammissione al programma e ai criteri di conversione degli esami, allo svolgimento della tesi di laurea all'estero ovvero del lavoro finale di studenti stranieri presso l'Università LUM, nei bandi annuali per mobilità Erasmus+.

Per quanto non espressamente disciplinato e per eventuali disposizioni integrative di Ateneo, le linee guida vengono definite dalla Commissione Erasmus e mobilità internazionale d'Ateneo.

In considerazione degli obiettivi di cui al preambolo del presente regolamento, le norme sulla mobilità Erasmus+ si applicano agli altri accordi internazionali di scambio per quanto compatibili con gli obiettivi e le specificità degli accordi quadro bilaterali o di altri programmi internazionali.

## Art. 2. Organismi

Nel quadro normativo di cui all'art. 1 del presente regolamento, la Commissione Erasmus e mobilità internazionale d'Ateneo definisce le indicazioni e le linee guida relative al programma Erasmus+ e agli altri programmi internazionali coerentemente con la politica di internazionalizzazione di Ateneo.

La Commissione si compone del Pro-Rettore all'internazionalizzazione e dei delegati di ciascun Dipartimento ai programmi di scambio internazionale.

Il Pro-Rettore all'internazionalizzazione convoca, presiede e coordina l'attività della Commissione.

Ciascun Dipartimento designa un delegato che ha il compito di gestire il programma Erasmus+, ovvero altro programma internazionale, in conformità alle norme vigenti e alle linee guida stabilite dalla Commissione. Il delegato di Dipartimento fornisce ausilio sull'attività didattica ed applica le regole di cui al presente regolamento e ai regolamenti specifici di Dipartimento sulla formulazione del learning agreement da parte degli studenti incoming ed outgoing; riferisce almeno una volta all'anno sull'andamento delle attività degli studenti outgoing ed incoming nel Dipartimento di appartenenza. Il delegato di Dipartimento può proporre alla Commissione la stipula di nuovi accordi internazionali in modalità studio e placement, di cui sarà referente se limitati al solo Dipartimento di appartenenza, e farsi portavoce di esigenze specifiche del Dipartimento sulla base delle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento.

La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno, in occasione dell'emanazione del bando annuale di candidatura per la mobilità Erasmus+ e delle relative selezioni, nonché ogni qualvolta ne ricorra la necessità.

I bandi annuali sono formulati dagli uffici amministrativi competenti nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida stabilite dalla Commissione.

Possono partecipare alle riunioni della Commissione, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i responsabili degli uffici amministrativi e qualunque persona reputata utile alle deliberazioni messe all'ordine del giorno.

I rappresentanti degli studenti si relazionano istituzionalmente con i rispettivi delegati di Dipartimento; possono partecipare alle riunioni della Commissione, su invito del Presidente e senza diritto di voto, per rappresentare le esigenze specifiche degli studenti.

## Titolo II - Mobilità studenti ai fini di studio

### Art. 3. Studente in mobilità ai fini di studio nell'ambito del programma Erasmus+ o di altro programma internazionale

Lo studente dell'Università LUM del primo, secondo o terzo ciclo, se regolarmente iscritto e nel rispetto dei requisiti accademici e linguistici previsti, può svolgere parte dei propri studi presso Università straniera. In particolare, è possibile:

- a) frequentare attività formative e sostenere le verifiche di profitto per il conseguimento di crediti;
- b) svolgere attività di ricerca ai fini della preparazione della tesi o lavoro finale;
- c) svolgere altre attività formative tra cui il tirocinio, anche ai fini dell'abilitazione all'esercizio della professione, ove consentito;
- d) partecipare a percorsi internazionali nel quadro di convenzioni per il rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti.

In aggiunta ai requisiti minimi previsti dai regolamenti dell'Università LUM, alcune Università straniere subordinano l'ammissione al soddisfacimento di ulteriori requisiti accademici (media minima, voto di laurea minimo o altro) o linguistici (certificazioni internazionali o altro); in tali casi, l'assegnazione della sede è subordinata alla verifica di tutti i requisiti previsti.

L'Università LUM garantisce le medesime opportunità formative e di studio agli studenti incoming.

La condizione di studente Erasmus+ è riconosciuta agli studenti selezionati dalla LUM, ovvero dagli Istituti di Istruzione superiore partner, secondo le procedure e i criteri stabiliti annualmente nel bando per mobilità. Sono considerati studenti Erasmus+ sia gli studenti che percepiscono un contributo alla mobilità ai fini di studio, sia gli studenti che in ragione dei criteri di selezione rapportati alla disponibilità finanziaria, non beneficiano di contributo alla mobilità da parte dell'Università LUM ovvero dell'Università straniera di provenienza.

Al fine di agevolare il percorso formativo degli studenti incoming, l'Università LUM garantisce il pieno accesso a tutti i servizi dell'Università agli studenti provenienti da Università straniere; i Dipartimenti assicurano un'accurata informazione, anche in lingua inglese, sui piani di studio e sui programmi di insegnamento attivi, come previsto dalla European Charter for Higher Education.

Norme specifiche possono essere stabilite negli altri programmi internazionali di scambio.

**Art. 4. Durata, prolungamento e riduzione del soggiorno di studi**

Lo studente Erasmus+ partecipa al programma per un periodo minimo di 3 mesi e per un massimo di 12 mesi, a partire dal secondo anno di studi del primo ciclo presso l'Università di appartenenza. Le esperienze di mobilità ai fini di studio e di tirocinio si possono sia alternare che ripetere nel rispetto della durata complessiva di 12 mesi per ciclo di studi.

Nel caso dei programmi di studio a ciclo unico gli studenti possono usufruire di un periodo di mobilità fino a 24 mesi.

La richiesta di estensione del periodo all'estero, sempre entro il limite dell'anno Erasmus+ (1° giugno-30 settembre dell'anno successivo) deve avvenire almeno un mese prima del termine del periodo di studi all'estero, previa autorizzazione dell'Università ospitante. Il delegato di Dipartimento verifica la sussistenza dei presupposti per il prolungamento del soggiorno. Per i periodi aggiuntivi autorizzati non è dovuta alcuna integrazione economica, salvo disponibilità di fondi aggiuntivi che l'Università LUM potrà decidere di destinare al programma di mobilità internazionale; lo studente mantiene comunque lo status di "studente Erasmus+".

La medesima procedura di cui al comma precedente si applica alla richiesta di riduzione del periodo di studi all'estero rispetto a quello previsto in sede di accettazione della sede e indicato nel Learning Agreement. In ogni caso il periodo di permanenza all'estero non può essere inferiore a 3 mesi. In caso di riduzione del soggiorno, lo studente Erasmus+ outgoing dovrà restituire la parte di contributo eventualmente già ricevuta per i mesi oggetto di rinuncia.

**Art. 5. Assegnazione della sede, accettazione e rinuncia**

L'assegnazione di posti di mobilità Erasmus+ sede avviene in esito a selezione annuale, per scorrimento delle graduatorie e in ragione dell'ordine di preferenza espresso in sede di presentazione della domanda e del numero dei posti resi disponibili da ciascuna Università partner.

In caso di studenti con esatto pari punteggio in graduatoria, che si contendano l'ultimo posto disponibile presso una Università, si utilizzerà come criterio di assegnazione l'ordine di preferenza espresso relativo alla suddetta Università. In caso di stessa preferenza espressa, l'Ufficio Erasmus+ richiederà la disponibilità di un posto aggiuntivo all'Università partner. In caso il posto aggiuntivo non fosse reso disponibile, si assegnerà il posto allo studente con media ponderata più alta; in caso di ulteriore parità di punteggio, il posto sarà assegnato allo studente che abbia superato il maggior numero di

esami al momento della selezione; in caso di ulteriore parità, si applicherà il criterio residuale della minore età anagrafica.

Alla pubblicazione delle graduatorie, lo studente selezionato che decida di accettare la destinazione assegnata dovrà confermare il semestre di partenza secondo le procedure e le tempistiche indicate nel sito web o nella e-mail di selezione ricevuta all'indirizzo personale di posta elettronica indicato agli uffici per le comunicazioni. La mancata accettazione nei termini previsti determina la decadenza dello studente dal programma. Se non sussistono specifiche particolari per l'Università di assegnazione (solo un semestre disponibile, numero definito di posti per ciascun semestre o altro), lo studente potrà scegliere il proprio semestre di partenza. In caso di Università con numero limitato di posti per semestre disponibile, gli studenti selezionati con punteggio più alto in graduatoria avranno priorità nell'assegnazione al semestre indicato in fase di accettazione.

Alla pubblicazione delle graduatorie, lo studente selezionato che decida di rinunciare dovrà rifiutare la destinazione assegnata secondo le procedure e le tempistiche indicate nel sito web o nella e-mail di selezione ricevuta all'indirizzo personale dello studente.

Lo studente selezionato che decida di rinunciare in un momento successivo dovrà comunicare la sua decisione rispondendo via e-mail all'indirizzo istituzionale da cui ha ricevuto notifica di selezione indicando la ragione della propria decisione (per soli fini statistici).

Qualsiasi studente che decida di rinunciare non potrà:

- a) essere assegnato a una delle altre destinazioni scelte in fase di application o con posti rimasti disponibili;
- b) presentare domanda per altre selezioni dello stesso programma di mobilità oggetto di rinuncia nell'ambito del medesimo ciclo di studi. L'esclusione negli anni successivi non troverà applicazione se la rinuncia consegue a documentato e giustificato motivo.

In caso di esclusione dal programma, le conseguenze previste sono assimilabili a quelle derivanti da "rinuncia".

Gli studenti non selezionati saranno inclusi nelle liste d'attesa per le destinazioni per cui hanno presentato domanda, se in possesso dei requisiti utili per quelle destinazioni.

In caso pervengano delle rinunce, l'Ufficio Erasmus+ procederà contattando via e-mail all'indirizzo personale gli studenti in lista d'attesa, in ordine di posizionamento in graduatoria.

In considerazione delle specifiche scadenze previste dalle Università partner, l'Ufficio Erasmus+ si riserva di contattare gli studenti in lista d'attesa solo se sussistono le condizioni utili (ovvero le scadenze lo permettono) e proponendo eventualmente il solo semestre rimasto disponibile.

Lo studente ripescato dovrà fornire risposta via e-mail dall'indirizzo personale, secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'e-mail di selezione, confermando la propria accettazione o rinuncia.

Lo studente che ripescato dovesse rinunciare sarà escluso dal programma e non potrà restare in lista d'attesa per le altre destinazioni per cui aveva fatto domanda.

Lo studente incoming vincitore di una mobilità Erasmus+, ovvero nell'ambito di altro programma internazionale, deve espletare tutte le procedure previste dall'Ufficio Erasmus+ e seguire le relative istruzioni pubblicate nel sito web d'Ateneo ovvero comunicate via e-mail all'indirizzo personale.

Art. 6. Learning agreement e riconoscimento degli esami sostenuti all'estero

Il programma Erasmus+ e altri programmi consimili anche derivanti da accordi bilaterali tra l'Università LUM e Università partner si fondano sul principio del pieno riconoscimento del periodo di studio e dei crediti maturati all'estero, comunque denominati, nel rispetto dei limiti al riconoscimento stabiliti nel presente regolamento e negli eventuali regolamenti di Dipartimento.

Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio o ricerca all'estero concorda con il delegato di Dipartimento il proprio Learning Agreement nel rispetto dei limiti fissati dai regolamenti d'Ateneo e di Dipartimento.

Nel Learning Agreement sono indicate le attività formative dell'Università ospitante, che sostituiscono alcune delle attività previste dal Corso di studio di appartenenza se valutate coerenti con il curriculum dello studente. La scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università ospitante è effettuata con ampia flessibilità, sulla base del criterio di ragionevolezza e dalla prospettiva di una valutazione d'insieme dell'intero Corso di studio presso l'Università LUM.

A titolo indicativo e non esaustivo delle possibili circostanze da valutare secondo i criteri predetti, non è richiesta l'esatta corrispondenza di crediti e/o monte ore di lezione per gli insegnamenti seguiti all'estero e che vanno a sostituire quelli del Corso di studio LUM; è possibile introdurre nel Learning Agreement, previa autorizzazione del delegato di Dipartimento, attività formative di diversa tipologia (insegnamenti, laboratori o altro) che non trovano diretta corrispondenza nell'ordinamento didattico del Corso di studio e che possono essere valutate equivalenti ai tirocini dal delegato di Dipartimento; è possibile inserire nel Learning Agreement anche insegnamenti previsti per gli anni successivi all'anno di corso per il quale lo studente LUM abbia effettuato l'iscrizione; è possibile svolgere all'estero anche attività di tirocinio e maturare i crediti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio di appartenenza; fatti salvi i limiti previsti nei regolamenti di Dipartimento, il delegato di Dipartimento può autorizzare l'esonero da eventuali vincoli di propedeuticità previsti dal Corso di studio. È inoltre possibile che un esame annuale previsto dal Corso di studio LUM si trovi suddiviso in più moduli presso l'Università ospitante, eventualmente su 2 semestri o con sovrapposizione di orari; in tal caso il delegato di Dipartimento valuta il numero minimo di moduli necessario per la conversione nell'annualità prevista dal Corso di studio LUM. Due o più corsi/moduli svolti all'estero possono essere riconosciuti con un corso LUM con corrispondenza o un opzionale senza corrispondenza; un corso svolto all'estero non può essere riconosciuto con due o più corsi LUM.

Lo studente LUM in mobilità ai fini di studio non può sostenere esami di profitto presso l'Ateneo o conseguire il titolo di studio finale durante il periodo di permanenza all'estero.

Il Learning Agreement può essere successivamente modificato, previa autorizzazione del delegato di Dipartimento e nel rispetto dei termini previsti dall'Università ospitante, nell'ipotesi in cui ricorrano circostanze eccezionali quali, ad esempio, la mancata attivazione o cancellazione dell'attività prevista nell'Università ospitante, incompatibilità di orari tra le diverse attività previste o altre documentate ragioni.

Una richiesta di modifica del Learning Agreement può essere presentata dallo studente ai fini del prolungamento del periodo di studio, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente regolamento, almeno 30 giorni prima della fine del periodo di studio inizialmente previsto.

I principi di flessibilità e ragionevolezza sopra richiamati si applicano anche alla valutazione del piano di attività proposto dagli studenti incoming. A titolo indicativo e non esaustivo delle possibili circostanze da valutare, lo studente incoming può essere esonerato da vincoli di propedeuticità previsti dal Corso di studio; in caso di permanenza per un solo semestre dello studente incoming, il delegato

di Facoltà, d'intesa con il docente responsabile dell'insegnamento annuale può autorizzare l'inserimento nel Learning Agreement di un corso annuale. Il docente responsabile dell'insegnamento può indicare allo studente materiali aggiuntivi e/o integrativi.

Non è possibile inserire nel Learning Agreement dello studente LUM outgoing attività che superino i 35 CFU LUM per semestre o i 60 CFU complessivi in caso di permanenza per 2 semestri. Affinché l'esperienza internazionale possa essere riconosciuta in carriera accademica, lo studente dovrà convertire minimo 1 esame, oppure svolgere attività di ricerca tesi secondo le norme dei regolamenti di Dipartimento. Norme specifiche sono previste per il numero minimo dei CFU da maturare ai fini del contributo finanziario.

In conformità alle norme europee e alle indicazioni dell'Agenzia nazionale, non sono ammesse integrazioni di parti d'esame e/o di crediti presso l'Università LUM degli esami di profitto sostenuti all'estero.

Il riconoscimento dell'attività di studio all'estero svolta da studenti di Dottorato e Scuola di specializzazione per le professioni legali è disciplinata da appositi regolamenti di Dottorato e Scuola di specializzazione.

Il riconoscimento dell'attività di ricerca svolta all'estero ai fini della redazione del lavoro finale o tesi è disciplinata da apposito regolamento di Dipartimento, di Dottorato e di Scuola di specializzazione.

L'attività effettivamente svolta, i crediti maturati e gli esami di profitto superati all'estero sono certificati dal Transcript of Records inviato dall'Università ospitante. Il Transcript of Records deve corrispondere fedelmente al Learning Agreement; attività ulteriori risultanti e non previamente autorizzate secondo le norme del presente articolo non saranno oggetto di conversione.

Art. 7. Conversione dei crediti e voti

Ai sensi degli art. 1, lett. j) e 9 del regolamento di Ateneo, per credito formativo universitario (CFU) si intende la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente, per l'acquisizione di

conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio.

La conversione dei crediti maturati in mobilità ai fini di studio avviene secondo i seguenti criteri: per i corsi che trovano corrispondenza nei piani di studio LUM, l'esame viene inserito in carriera con il numero di crediti del corrispondente esame LUM; per gli esami senza corrispondenza, stante la regola di cui all'art. 6 del presente regolamento secondo cui un corso svolto all'estero non può essere riconosciuto con due o più corsi LUM, essi vengono inseriti in carriera in sostituzione di esami opzionali con il corrispondente numero di crediti ovvero del tirocinio curricolare.

La determinazione del voto d'esame avviene secondo tabelle di conversione dei voti tra Università straniera e Università LUM costruite in maniera oggettiva e rigorosa, sulla base delle informazioni fornite dall'Università partner.

Le tabelle di conversione prevedono una corrispondenza univoca tra voti esteri e voti LUM ovvero una corrispondenza tra un voto in vario modo espresso nelle Università estere e un range di variabilità minimo e massimo di voto LUM. In tale ultimo caso, il delegato di Dipartimento determinerà il voto LUM individuandolo secondo ragionevolezza dentro il range predeterminato sulla base di criteri oggettivi quali numero di ore di lezione previste per l'insegnamento nell'Università estera, impegno complessivamente richiesto, attività seminariali integrative svolte ed eventuale documentazione aggiuntiva offerta dall'Università partner.

Art. 8. Incentivi alla mobilità

Come incentivo alla mobilità può essere riconosciuto allo studente che abbia trascorso un periodo di studio all'estero nell'ambito del programma Erasmus+ in sede di laurea, triennale o magistrale, e comunque una sola volta in tutto il percorso di studi, al massimo 1 punto che sarà aggiunto al punteggio

di base determinato dalle segreterie didattiche secondo le condizioni eventualmente stabilite nei regolamenti didattici di Corso di Studio.

Art. 9. Misure per la facilitazione dell'apprendimento dello studente incoming

I docenti responsabili dei corsi, d'intesa con il delegato di Dipartimento di riferimento, possono istituire verifiche intermedie sul programma svolto riservate agli studenti incoming, senza riconoscimento di crediti e senza pregiudizio della prova d'esame stabilita per tutti gli studenti, in modo da consentire agli studenti suddetti di avere cognizione del livello di preparazione raggiunto prima dell'apertura della sessione d'esame.

Art. 10. Doveri dello studente in mobilità ai fini di studio nell'ambito del programma Erasmus + o di altri programmi internazionali

Lo studente in mobilità ai fini di studio è tenuto a rispettare le regole sulla formazione del Learning Agreement e sulle successive eventuali modifiche, deve trascorrere l'intero periodo di studi presso l'Università ospitante sostenendo esami o altre prove di verifica ivi previste, deve rispettare tutte le norme in vigore nell'Ateneo di appartenenza e in quello ospitante.

Lo studente partecipante al programma, oltre a dover esser in regola con i documenti richiesti per la permanenza fuori del territorio nazionale, deve attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, alle informazioni fornite dall'Università LUM, alle norme legislative, regolamentari e statutarie del Paese ospitante e dell'Università partner.

Le coperture assicurative per spese mediche e sanitarie e responsabilità civile valide per l'intera durata del programma nel Paese di destinazione sono a carico dello studente. Alcuni Paesi prevedono una copertura sanitaria obbligatoria. È dovere dello studente outgoing accertarsi delle condizioni richieste dall'Istituzione e/o dal Paese ospitante.

Di norma, l'Istituto ospitante non può esigere dagli studenti in mobilità il pagamento di tasse universitarie (in particolare spese/tasse di frequenza, spese/tasse d'iscrizione, spese/tasse d'esame, spese/tasse di accesso ai laboratori e/o alle biblioteche). Tuttavia, l'Istituto ospitante potrebbe richiedere il pagamento di un importo al fine di coprire i costi assicurativi, l'adesione a sindacati studenteschi o l'utilizzo di materiali diversi (fotocopie, prodotti di laboratorio, ecc.) applicando un trattamento identico a quello praticato ai propri studenti. Lo studente è tenuto a prendere visione di eventuali richieste di contributi e importi richiesti dall'Istituzione ospitante.

Gli studenti LUM sono tenuti a continuare a pagare le normali tasse universitarie all'Università LUM anche durante il periodo di studio all'estero.

È dovere dello studente incoming provvedere autonomamente alle coperture assicurative per spese mediche e sanitarie e da responsabilità civile.

L'Università LUM si riserva di annullare il programma presso la destinazione prescelta prima o durante lo svolgimento del medesimo qualora si manifestassero circostanze di carattere eccezionale.

**TITOLO III - Mobilità studenti ai fini di tirocinio Art. 11. - Studenti ammissibili alla mobilità ai fini di tirocinio**

Il Programma Erasmus+ consente agli studenti LUM regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo ciclo e ai Master di I e II livello di effettuare tirocini all'estero della durata minima di 2 mesi (sessanta giorni continuativi) e massima di 12.

Può essere ammesso al programma di mobilità ai fini di tirocinio lo studente iscritto ad anno successivo al primo che abbia già conseguito nella sua carriera accademica almeno 60 CFU al momento della selezione.

Possono accedere al programma anche i neolaureati entro i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo. Lo studente che abbia tale intenzione dovrà partecipare alla selezione Erasmus+ per Tirocinio



prima della laurea. Il tirocinio dovrà in ogni caso concludersi entro l'anno Erasmus per il quale si è fatta domanda.

Può accedere al programma di mobilità ai fini di tirocinio anche lo studente che abbia già maturato un periodo di mobilità ai fini di studio o di tirocinio a condizione che non vengano superati i 12 mesi complessivi.

Per gli iscritti a un Dottorato di ricerca/Scuola di specializzazione è richiesto il nulla osta del Coordinatore del dottorato/Direttore della Scuola di specializzazione. I dottorandi

che usufruiscono di borsa, ed eventualmente della relativa maggiorazione per il periodo di studio all'estero, dovranno verificare la compatibilità del suddetto finanziamento con il contributo economico Erasmus+ per Traineeship eventualmente erogato dall'Unione europea. Gli studenti della Scuola di specializzazione per le professioni legali potranno svolgere tirocinio presso studi legali stranieri alle condizioni stabilite da regolamenti della Scuola.

#### Art. 12. Sedi eleggibili

Nell'ambito dei Paesi aderenti al programma Erasmus+, è possibile realizzare tirocini presso:

- a) istituti di Istruzione superiore titolari di Erasmus Charter for Higher Education;
- b) qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù come, ad esempio, piccole, medie e grandi imprese pubbliche o private (incluse le imprese sociali);
- c) enti pubblici a livello locale, regionale o nazionale;
- d) partner sociali o simili rappresentativi della vita lavorativa (incluse le camere di commercio, le associazioni artigiane o professionali e i sindacati);
- e) istituti di ricerca
- f) fondazioni;
- g) scuole/istituti/centri di formazione di qualsiasi livello, dagli asili alle scuole secondarie, inclusa l'istruzione professionale e degli adulti;
- h) organizzazioni, associazioni non-profit e NGO;
- i) enti per la consulenza professionale, per la carriera e per i servizi di informazione. Non sono sedi eleggibili:
  - 1) Istituzioni UE e altri organismi UE incluse le agenzie specializzate (la lista completa è attualmente disponibile all'indirizzo [http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index\\_en.htm](http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm))
  - 2) Le organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le Agenzie nazionali, al fine di evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti.

Ulteriori sedi non eleggibili possono essere indicate nella pagina web dell'Università LUM.

Art. 13. Procedura per l'assegnazione dei posti di mobilità ai fini di tirocinio L'assegnazione di posti di mobilità Erasmus+ per tirocinio sede avviene in esito a selezione annuale, per scorrimento delle graduatorie e in ragione dell'ordine di preferenza espresso in sede di presentazione della domanda e del numero dei posti resi disponibili da ciascuna Istituzione partner.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie, lo studente selezionato dovrà accettare il posto e il relativo Training Agreement entro i termini indicati nel sito web o nella e-mail di selezione ricevuta all'indirizzo personale. La mancata accettazione nei termini previsti determina la decadenza dello studente dal programma e l'esclusione da altre selezioni dello stesso programma di mobilità. L'esclusione negli anni successivi non troverà applicazione se la mancata accettazione consegue a documentato e giustificato motivo.

Un docente del corso di studio di appartenenza dello studente sarà designato suo tutor accademico e lo faciliterà nelle attività di pianificazione del tirocinio, mentre la figura del tutor aziendale avrà il ruolo

di assistere il tirocinante all'interno dell'Istituzione ospitante controllando che siano perseguiti gli obiettivi presenti nel Training Agreement. Lo studente otterrà il riconoscimento accademico delle attività di tirocinio svolte all'estero a condizione che abbia svolto le stesse con profitto e conformemente al Training Agreement, secondo quanto attestato nel Traineeship certificate rilasciato dall'Istituzione ospitante.

Durante il periodo di mobilità all'estero non è possibile sostenere esami di profitto presso l'Università LUM, ma è possibile sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio, compatibilmente con gli obblighi assunti presso l'Istituzione ospitante, se il tirocinio in fase di svolgimento non sostituisce il tirocinio curricolare; se il tirocinio in corso di svolgimento è finalizzato a sostituire quello curricolare, l'ammissione all'esame finale è subordinata alla certificazione da parte dell'Istituzione ospitante dell'avvenuto svolgimento, secondo le modalità previste nel Training Agreement, di almeno 140 ore complessive.

Art. 14. Prolungamento o riduzione del periodo di mobilità ai fini di tirocinio

Lo studente in mobilità ai fini di tirocinio può inoltrare istanza di prolungamento del periodo di permanenza presso l'Istituzione ospitante, sempre entro il limite dell'anno Erasmus + (1° giugno - 30 settembre dell'anno successivo) e dei 12 mesi complessivi (24 in caso di programma di studio a ciclo unico).

L'istanza di prolungamento, con il nulla osta dell'Istituzione ospitante, deve pervenire all'Ufficio Erasmus+ e mobilità internazionale almeno 30 giorni prima del termine previsto per la fine del tirocinio.

Il delegato di Facoltà autorizza il prolungamento del periodo di mobilità, previa valutazione di sussistenza delle condizioni necessarie.

Per i periodi aggiuntivi autorizzati non è dovuta alcuna integrazione economica, salvo disponibilità di fondi aggiuntivi che l'Università LUM potrà decidere di destinare al programma di mobilità internazionale; lo studente mantiene comunque lo status di "studente Erasmus+".

La medesima procedura va seguita in caso di richiesta di riduzione del periodo di permanenza presso l'Istituzione ospitante, purché la permanenza non risulti inferiore a 60 giorni continuativi.

In caso di riduzione del periodo di permanenza presso l'Istituzione ospitante dovrà essere restituita la parte di finanziamento eventualmente ricevuta per i mesi non effettuati.

Art. 15. Riconoscimento del tirocinio all'estero e incentivi alla mobilità

L'esperienza di mobilità ai fini di tirocinio può essere riconosciuta come Tirocinio curricolare ovvero come tirocinio ex post con crediti aggiuntivi non utili al conseguimento del titolo.

Nel caso in cui il tirocinio non faccia parte del piano di studi dello studente, l'esperienza maturata in mobilità Traineeship sarà comunque trascritta nel Diploma supplement secondo le modalità previste dai regolamenti di Ateneo.

L'esperienza maturata è documentata anche nell'Europass mobility.

Allo studente che abbia maturato un periodo di mobilità ai fini di tirocinio viene riconosciuto in sede di laurea 1 punto intero che sarà aggiunto al punteggio di base quale determinato dalle segreterie. Il punteggio aggiuntivo è riconosciuto una sola volta per tutto il percorso di studi; non può essere riconosciuto in caso lo studente già usufruisca o abbia usufruito del punteggio aggiuntivo maturato in mobilità ai fini di studio.

Art. 16. Doveri dello studente in mobilità ai fini di tirocinio

Lo studente in mobilità ai fini di tirocinio è tenuto a rispettare le regole sulla formazione del Training Agreement e sulle successive eventuali modifiche.

Lo studente partecipante al programma, oltre a dover essere in regola con i documenti richiesti per la permanenza fuori del territorio nazionale, deve attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza

e diligenza, alle informazioni fornite dall'Università LUM, alle norme legislative, regolamentari del Paese ospitante e alle disposizioni dell'Istituzione ospitante.

Le coperture assicurative per spese mediche e sanitarie e da responsabilità civile per l'intera durata del programma nel Paese di destinazione sono a carico dello studente. Alcuni Paesi e Istituzioni ospitanti prevedono copertura sanitaria e da responsabilità civili obbligatorie.

Lo studente è tenuto a prendere visione delle condizioni richieste dall'Istituzione ospitante.

Gli studenti LUM sono tenuti a continuare a pagare le normali tasse universitarie all'Università LUM anche durante il periodo di studio all'estero.

L'Università LUM si riserva di annullare il programma presso la destinazione prescelta prima o durante lo svolgimento del medesimo qualora si manifestassero circostanze di carattere eccezionale.

Titolo IV - Mobilità docenti ai fini di insegnamento

Art. 17. Docenti ammessi al programma Erasmus + a agli altri programmi internazionali

I docenti possono svolgere un periodo di insegnamento presso Istituti di Istruzione superiore stranieri nell'ambito del programma Erasmus+ ovvero altro programma internazionale quale opportunità di aggiornamento e crescita professionale.

Le categorie di docenti ammesse al programma Erasmus+ sono le seguenti:

- ricercatori
- professori associati
- professori straordinari
- professori ordinari
  
- professori a contratto dell'Università LUM (con contratto attivo nel periodo della mobilità).

Art. 18. Procedura per la mobilità internazionale dei docenti

L'Università LUM pubblica ogni anno un bando per la mobilità internazionale dei docenti ai fini di insegnamento.

La Commissione Erasmus e mobilità internazionale stabilisce la durata del periodo di mobilità, per un minimo di 2 giorni lavorativi consecutivi, esclusi i giorni di viaggio (che non possono essere più di 2), e per un massimo di 8 settimane, definisce i criteri di valutazione delle candidature e procede all'assegnazione dei contributi nei limiti delle risorse disponibili.

L'attività di docenza deve consistere di almeno 8 ore di insegnamento nell'ambito di corsi regolari attivati nei programmi di studio dell'Università ospitante. Alle ore di insegnamento possono aggiungersi attività volte alla preparazione di nuovo materiale didattico, al consolidamento dei rapporti tra Dipartimenti/Facoltà delle Università partner e alla progettazione di future attività di cooperazione interuniversitaria. Le attività programmate sono contenute nel Teaching Mobility Agreement concordato tra Università LUM e Università straniera.

Nella selezione delle candidature, la Commissione privilegia i docenti che intendono recarsi all'estero per la prima volta nell'ambito del programma Erasmus+ o di altro programma internazionale.

Il docente selezionato è tenuto a chiedere autorizzazione alla mobilità al Direttore del Dipartimento prima della data di partenza.

La mobilità potrà essere svolta anche in assenza di contributo dell'Unione europea, rimanendo invariati status di docente in mobilità internazionale e obblighi stabiliti nel presente regolamento.

Art. 19. Doveri del docente in mobilità internazionale ai fini di insegnamento

Il docente è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti nel Teaching Mobility Agreement, garantire che ogni cambiamento nell'accordo sia tempestivamente concordato tra gli Atenei di provenienza e ospitante, trascorrere l'intero periodo di docenza previsto nell'accordo presso l'Ateneo ospitante.

A conclusione del periodo di mobilità internazionale, il docente richiede all'Istituto ospitante l'attestato relativo alle attività di docenza e ad altre attività eventualmente concordate, la loro durata e il numero

di ore di lezione svolte. Entro 15 giorni dal rientro il docente deve far pervenire all'Ufficio Erasmus+ e mobilità internazionale tutti i documenti in originale, inclusi i giustificativi delle spese, e una relazione sulle attività svolte.

#### Titolo V – Mobilità docenti e staff amministrativo ai fini di formazione

Art. 20. Docenti e personale tecnico amministrativo ammessi al programma Erasmus + e agli altri programmi di mobilità internazionale

I docenti e il personale tecnico amministrativo possono svolgere un periodo di formazione presso Istituti di Istruzione superiore stranieri nell'ambito del programma Erasmus+ ovvero altro programma internazionale e presso imprese con sede in un Paese partecipante al programma diverso da quello dell'Università di appartenenza. Il periodo di mobilità è finalizzato al trasferimento di competenze e all'acquisizione di best practices amministrative, da realizzarsi attraverso seminari, corsi, affiancamento in attività amministrativa, ecc ...

Le categorie ammesse ai programmi di mobilità sono le seguenti:

- ricercatori
- professori associati
- professori straordinari
- professori ordinari
- professori a contratto dell'Università LUM (con contratto attivo nel periodo della mobilità)
- personale tecnico-amministrativo.

L'Università LUM pubblica ogni anno un bando per la mobilità internazionale di docenti e staff amministrativo ai fini di formazione.

La Commissione Erasmus e mobilità internazionale stabilisce la durata del periodo di mobilità, per un minimo di 5 giorni lavorativi consecutivi, esclusi i giorni di viaggio (che non possono essere più di 2), e per un massimo di 2 settimane, definisce i criteri di attribuzione dei flussi di mobilità e di valutazione delle candidature e procede all'assegnazione dei contributi nei limiti delle risorse disponibili.

Le attività programmate sono contenute nel Mobility Agreement for Training concordato tra Università LUM e Istituto di Istruzione superiore o impresa stranieri.

La mobilità potrà essere svolta anche in assenza di contributo dell'Unione europea, rimanendo invariati status di docente/personale amministrativo in mobilità internazionale e obblighi stabiliti nel presente regolamento.

#### Art. 21. Doveri dei docenti e dello staff amministrativo in mobilità internazionale per formazione

I docenti e il personale tecnico amministrativo sono tenuti a rispettare le norme e gli obblighi previsti nel Mobility Agreement for Training, garantire che ogni cambiamento nell'accordo sia tempestivamente concordato tra Ateneo di provenienza e Istituto ospitante, trascorrere l'intero periodo di formazione previsto nel Mobility Agreement for Training presso l'Ateneo/impresa ospitante.

I docenti e il personale tecnico amministrativo selezionati sono tenuti a chiedere autorizzazione alla mobilità, rispettivamente, al Direttore del Dipartimento o al Coordinatore del Corso di studi e al Direttore Generale dell'Ateneo prima della data di partenza

A conclusione del periodo di mobilità internazionale, i docenti e il personale tecnico amministrativo devono richiedere all'Istituto/impresa ospitante l'Attestato relativo alle attività di formazione svolte; entro 15 giorni dal rientro devono far pervenire all'Ufficio Erasmus+ e mobilità internazionale tutti i documenti in originale, inclusi i giustificativi delle spese, e una relazione sulle attività svolte.

#### Titolo VI – Contributi finanziari alla mobilità internazionale

Art. 22. Contributi europei alla mobilità internazionale ai fini di studio e tirocinio La Commissione europea, attraverso l'Agenzia nazionale Erasmus+INDIRE, mette a disposizione degli studenti un contributo alla mobilità ai fini di studio/tirocinio sotto forma di "borsa di mobilità Erasmus+" quantificata in base al costo della vita dei Paesi di destinazione. Le borse di mobilità Erasmus sono esenti da tasse ai sensi dell'art. 6, comma 13, legge 488/1999.

Il contributo finanziario è inteso a sostenere le spese di mobilità e non è comunque determinato per coprire la totalità dei costi all'estero.

La mobilità può essere svolta anche in assenza di contributo dell'Unione europea ("senza borsa") rimanendo invariati lo status di studente in mobilità internazionale e gli obblighi stabiliti nel presente regolamento.

In entrambi i casi, durante il periodo di mobilità viene mantenuto il diritto al pagamento di borse di studio e/o prestiti di tipo nazionale e si garantisce la piena utilizzabilità dei crediti maturati all'estero nelle procedure, se esistenti, di assegnazione di borse di studio, esenzioni dal pagamento totale o parziale delle tasse d'iscrizione all'Ateneo e misure di sostegno allo studio similari.

Per ciascun bando Erasmus+, l'assegnazione delle borse è curata dalla Commissione Erasmus e mobilità internazionale in sede di selezione.

Lo studente LUM che non dovesse acquisire almeno 12 CFU in sede di conversione, ovvero non conseguisse certificazione dell'attività di ricerca tesi, ovvero non completasse il periodo di tirocinio conformemente al Training Agreement è tenuto alla restituzione integrale delle somme percepite.

Art. 23. Contributi aggiuntivi stanziati dall'Ateneo o da Ministeri, Agenzie ed altri enti pubblici nazionali o regionali

Ad integrazione dei contributi di cui all'art. 22 del presente regolamento ovvero delle borse di dottorato possono essere previsti contributi aggiuntivi assegnati dall'Università LUM ovvero da Ministeri, Agenzie ed altri enti pubblici nazionali o regionali.

In caso di fondi stanziati da soggetti terzi, la LUM si impegna ad assegnarli in conformità alle finalità per le quali sono stati destinati, agli obiettivi di sostegno allo studio e al diritto all'istruzione delle fasce più deboli e ad attenersi alle norme regolamentari e alle linee guida sull'utilizzo eventualmente emanate.

In particolare, per la loro quantificazione ed assegnazione possono essere previsti dall'ente erogatore criteri di riparto tra mobilità ai fini di studio e mobilità ai fini di tirocinio, diversa quantificazione in relazione al Paese di destinazione, selezione dei destinatari e distribuzione proporzionale o regressiva sulla base di criteri reddituali come l'ISEE.

Nel rispetto dei criteri e dei vincoli all'impiego dei fondi aggiuntivi, la LUM orienta la propria azione e l'utilizzo di fondi ulteriori eventualmente disponibili a sostenere gli studenti in modo differenziato, tenendo conto degli ostacoli socioeconomici alla partecipazione ad esperienze di mobilità internazionale e a finanziare prioritariamente

la mobilità di coloro che, in assenza di contributi integrativi, non avrebbero possibilità di effettuare un'esperienza internazionale.

Art. 24. Incentivi finanziari agli studenti con necessità speciali

Gli studenti con necessità speciali che volessero recarsi all'estero in mobilità ai fini di studio o tirocinio possono usufruire di fondi europei specifici facendone richiesta all'Agenzia nazionale Erasmus+INDIRE. Dopo essere stati selezionati, dovranno rivolgersi all'Ufficio Erasmus+ di appartenenza, compilare la documentazione specifica richiesta ed allegare un preventivo dei costi aggiuntivi che si prevede di sostenere durante la permanenza presso l'Istituzione ospitante. Il contributo potrà coprire i costi aggiuntivi legati a necessità speciali (come alloggio attrezzato, materiale didattico specifico, accompagnatore ecc.).

Per gli studenti con necessità speciali, l'Ateneo può integrare la borsa di mobilità Erasmus+ con un contributo aggiuntivo, determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25. Contributi europei alla mobilità internazionale di docenti e personale amministrativo ai fini di insegnamento o formazione

I docenti e il personale tecnico amministrativo possono usufruire di fondi per la mobilità nei limiti dei contributi assegnati complessivamente all'Ateneo.

Il contributo finanziario è finalizzato a compensare forfettariamente le spese di viaggio, vitto e alloggio e non copre la totalità dei costi di docenza o formazione all'estero.

Titolo VI - Misure per il consolidamento delle conoscenze linguistiche degli studenti incoming ed outgoing

Art. 26. Corsi intensivi di lingua italiana e delle principali lingue straniere veicolari

Al fine di creare le migliori condizioni possibili di apprendimento per gli studenti in entrata e in uscita, l'Università LUM istituisce corsi intensivi di lingua italiana e delle principali lingue straniere veicolari almeno 2 volte all'anno, in corrispondenza dell'attivazione dei flussi di mobilità in entrata e in uscita.

Art. 27. Online Linguistic Support (OLS)

Il programma Erasmus+ prevede l'Online Linguistic Support (OLS), ovvero la possibilità di utilizzare una piattaforma online che consente agli studenti con status e borsa Erasmus+ ai fini di studio e tirocinio di valutare le proprie competenze linguistiche nelle seguenti lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Olandese, Portoghese, Bulgaro, Ceco, Danese, Greco, Croato, Ungherese, Polacco, Rumeno, Slovacco, Finlandese, Svedese. L'Ufficio Erasmus+ e mobilità internazionale contatta gli studenti vincitori a partire dal mese di luglio ai fini dell'assegnazione della licenza per l'accesso alla piattaforma OLS. La fase di accertamento consta di due test: uno da effettuarsi prima della partenza, il cui risultato non pregiudica l'avvio del periodo di mobilità internazionale, ed uno da effettuarsi entro un mese dal rientro.

Dopo l'accertamento iniziale, lo studente potrà seguire un corso online di consolidamento della lingua utilizzata durante il periodo della mobilità ai fini di studio o tirocinio.

L'espletamento del test di valutazione iniziale, la frequenza del corso (monitorata dall'Ufficio Erasmus+ e mobilità internazionale) e l'espletamento del test di valutazione finale (Final Assessment Test) permettono di ottenere la relativa certificazione finale. Tale iter è obbligatorio ai fini della ricezione dell'ultima mensilità della borsa.

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Casamassima, addì 12.03.2021

UNIVERSITÀ LUM  
IL PRESIDENTE DEL C.d.A  
*Prof. Emanuele Degennaro*